

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3690 del 01/08/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CENTAURO SPA (Imp. v. Carpi-Ravarino n. 87) SOLIERA (MO). Rif. Prot. n. 293/2019 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 7962/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3803 del 01/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno AGOSTO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA CENTAURO SPA (Imp. v. Carpi-Ravarino n. 87) SOLIERA (MO).**

Rif. Prot. n. 293/2019 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 7962/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta CENTAURO SPA, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Carpi-Ravarino n. 87, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Carpi-Ravarino n. 87, in data 1/3/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 1/3/2019 con prot. n. 34217;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 8/4/2019 con prot. n. 55988, in data 23/5/2019 con prot. n. 81463, e in data 4/7/2019 con prot. n. 105507;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di fonderia di ghisa seconda fusione e costruzione macchine lavorazione legno;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione della Provincia di Modena n. 115 del 2/7/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 63 del 21/2/2011;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Soliera, prot. n. 4161 del 15/3/2019, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 72175 del 9/5/2019, integrata con prot. n. 116864 del 24/7/2019, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 116292 del 24/07/2019;

Il Comune di Soliera, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 47247 del 25/03/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta CENTAURO SPA per l'impianto ubicato in comune di Soliera (MO), v. Carpi-Ravarino n. 87, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 2/8/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Soliera
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Soliera

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta CENTAURO SPA (Imp. v. Carpi-Ravarino n. 87) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"><li>- Acque reflue di prima pioggia in acque superficiali</li><li>- Acque reflue domestiche in acque superficiali</li></ul>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta Centauro s.p.a., nell'insediamento via Carpi Ravarino n. 87 – Soliera (MO) svolge attività di fonderia ghisa e costruzione macchine lavorazione del legno.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche sono convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria dedicata;
  - le acque reflue provenienti dai servizi igienici, posti in prossimità della fonderia, sono trattate mediante depuratore a fanghi attivi e successivamente confluiscono nella rete fognaria acque bianche;
  - ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue prodotte dai servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche”;
- i reflui derivanti dai restanti servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, recapitano in pubblica fognatura mediante rete fognaria dedicata;
- le prime piogge derivanti dal dilavamento dell'area produttiva esterna allo stabilimento, avente un'estensione di 5180 m2, sono raccolte in un apposita vasca dotata di due camere della capacità complessiva di 36 m3, e, successivamente, previo trattamento con sedimentatore e separatore oli, confluiranno in acque superficiali; le seconde piogge s'immetteranno nella condotta a valle del suddetto trattamento;
- ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche raccolte nella vasca di cui sopra di cui sopra sono classificabili come “acque di prima pioggia”;

#### **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

viste le integrazioni pervenute in data 08/04/2019 prot. 55988;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

**E' autorizzato** il gestore della ditta Centauro s.p.a., insediamento via Carpi Ravarino n. 87 – Soliera (MO) a scaricare le acque di prima pioggia e i reflui prodotti dai servizi igienici dell'insediamento nel fossato adiacente la proprietà e confluenti nel Cavo Lama, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti della Tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006; s'individua come manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali il pozzetto immediatamente a valle del separatore oli; tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

2) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento dell'area produttiva esterna allo stabilimento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento delle due camere; una volta terminato l'evento meteorico, entro un periodo compreso tra le 48 e le 72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nel separatore oli;

3) lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, posti in prossimità della fonderia, previo trattamento con depuratore a fanghi attivi deve essere dotato di idoneo pozzetto di controllo a monte della confluenza nella rete fognaria acque bianche;

4) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:

-i certificati degli autocontrolli analitici;

-indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;

-i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;

-i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;

5) deve essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;

6) i fanghi risultanti dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/2006;

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta CENTAURO SPA (Imp. v. Carpi-Ravarino n. 87) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CENTAURO SPA, svolgente attività di fonderia di ghisa seconda fusione e costruzione macchine lavorazione legno, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Carpi-Ravarino n. 87.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa pervenuta in data 8/4/2019 e in data 23/5/2019, assunta agli atti con prot. n. 55988 e n. 81463, e in data 4/7/2019 con prot. n. 105507, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 8, 9 e 28;
- la dismissione del punto di emissione n. 15 (generatore di calore);
- l'incremento delle ore di lavoro (da 8 a 16 h/g) per i punti di emissione n. 1, 2, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32;
- la installazione dei nuovi punti di emissione n. 33 derivante da sbavatura e n. 34 derivante da sabbiatura;
- il seguente consumo di materie prime:

#### FONDERIA

- ghisa + rottami + materiali ferrosi	4,728	t/anno
- additivi + inoculanti	255	t/anno
- resine per staffe e anime + catalizzatori 281	t/anno	
- vernici per staffe	27	t/anno
- vernici per anime	15	t/anno
- vernici + catalizzatore per fusioni	7,7	t/anno

#### OFFICINA

- diluenti	7,5	t/anno
- vernice polvere	3,75	t/anno
- vernici + catalizzatori	9,3	t/anno
- olio	426	kg/anno

- detergente fosfosgrassaggio 300 kg/anno

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Soliera con prot. n. 4161 del 15/3/2019, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 73175 del 9/5/2019, integrata con prot. n. 116864 del 24/7/2019, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti modificati /aggiunti risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta CENTAURO SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Soliera, v. Carpi-Ravarino n. 87, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### REPARTO FONDERIA

##### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SABBIAATURA MOLATURA

portata massima	16.700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

##### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - DISTAFFATURA RESINA

portata massima	60.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	14	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

##### PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - ASPIRAZIONE MOLE E SALDATURA

portata massima	15.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc  
Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - TUNNEL RAFFREDDAMENTO

portata massima 28.600 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 9,5 m  
durata 0,5 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - FORNI ROTATIVI PER GHISA (2 calate)

portata massima 25.000 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 18,2 m  
durata 5 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 50 mg/Nmc  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nmc  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - GENERATORE DI CALORE INDUSTRIALE (150 kW)

*(impianto termico industriale di potenzialità complessiva <1 MW ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*  
durata 16 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 A-B-C - CENTRALE TERMICA (3 generatori di calore uso civile 450 kW cad.)  
*(impianti termici civili di potenzialità complessiva <3 MW)*

durata 16 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - DISTAFFATURA E MISCELAZIONE

portata massima 45.000 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 16 m  
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - FORMATURA ANIME

portata massima 4.300 Nm<sup>3</sup>/h  
altezza minima del camino 10 m  
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc  
Silice libera cristallina (quarzo) 2 mg/Nmc  
Fenolo 5 mg/Nmc  
Ammine 5 mg/Nmc  
Aldeide Formica (formaldeide) 2 mg/Nmc  
Ammoniaca e sali Ammonio (come NH<sub>3</sub>) 15 mg/Nmc  
Acido solforico e suoi Sali (espressi come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 5 mg/Nmc  
Furfurolo (2-Furaldeide) 2 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: ABBATTITORE AD UMIDO TIPO VENTURI

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - SBAVATURA

portata massima	12.100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - SABBIATURA

portata massima	7.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

**REPARTO OFFICINA**

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	980	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - GENERATORE DI CALORE INDUSTRIALE 150 kW

*(impianto termico industriale di potenzialità complessiva <1 MW ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

durata	16	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - GENERATORE DI CALORE INDUSTRIALE 150 Kw

*(impianto termico industriale di potenzialità complessiva <1 MW ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

durata	16	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - VERNICIATURA A POLVERE

portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE PIEGHETTATE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - GENERATORE DI CALORE INDUSTRIALE 100 kW

*(impianto termico industriale di potenzialità complessiva <1 MW ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

durata	16	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - FORNO COTTURA

portata massima	7.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - VERNICIATURA POLVERE

portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE PIEGHETTATE

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - GENERATORE DI CALORE INDUSTRIALE 100 kW

*(impianto termico industriale di potenzialità complessiva <1 MW ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

durata	16	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - CABINA VERNICIATURA

portata massima	32.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

S.O.V. (espresse come C-organico totale)

50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - CABINA STUCCATURA - CARTEGGIATURA

portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	Saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - MACCHINE UTENSILI A SECCO (18 calate)

portata massima	21.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - MACCHINE UTENSILI A UMIDO

portata massima	7.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	12	m

durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE (*)		

(\*) Impianto non conforme alla Miglior Tecnologia Disponibile, ma comunque utile al contenimento delle emissioni.

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - CABINA STUCCATURA-CARTEGGIATURA

portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - CARTEGGIATURA GOMMA DEI VOLANI

portata massima	2.700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

### Prescrizioni

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della cabina di verniciatura (E27) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.

Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco NON inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% (nel caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15%).

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Il Gestore degli impianti **deve registrare tutti i dati misurabili relativi alla produzione di ghisa** e provvedere a **trasmettere ad Arpae di Modena**, tramite PEC, con cadenza mensile, **una sintesi delle informazioni di dettaglio** già prodotte con la comunicazione inviata al Servizio Territoriale di Arpae il 09/10/2018 (tabella “*Registro per calo forno rotativo*”).

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;  
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 33 e 34** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. 8 (verifica di portata e S.O.V. espresso come C-organico totale) e 30** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della Parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

#### Abbattitori ad umido:

- misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

#### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

#### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro

devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)

	ISO 9096
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568:1997
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Aldeidi	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Acido nitrico (HNO <sub>3</sub> ) Acido solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi GC)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi GC)
Fenoli	UNICHIM 504:1980 (senza singola identificazione) OSHA 32 / NIOSH 2546 (con identificazione dei singoli componenti: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi cromatografica)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- semestrale per le emissioni n. 9, 18, 24 e 29;
- annuale per le emissioni n. 1, 2, 6, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CENTAURO spa (Imp. Via Carpi-Ravarino n. 87) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CENTAURO spa, nello stabilimento in comune di Soliera (MO), Via Carpi-Ravarino n. 87, svolge attività di fonderia di ghisa e costruzione macchine per la lavorazione del legno.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero  
**Sorgenti sonore esistenti**
  - S1 camino E21 – generatore calore, lato Nord
  - S2 camino E20 – generatore calore, lato Nord
  - S3 camino E19 - fosfosgrassaggio, lato Nord

S4 camino E22 – verniciatura a polvere  
S5 camino E23 - generatore calore  
S6 camino E24 – forno cottura  
S7 camino E25 - verniciatura a polvere  
S8 camino E26 - generatore calore  
S9 camino E27 – cabina verniciatura  
S10 camino E31 – cabina stuccatura/carteggiatura  
S11 camino E28 – cabina stuccatura/carteggiatura  
S12 camino E32 – carteggiatura gomma volani  
S13 camino E30 - carteggiatura gomma volani  
S14 camino E29 – macchine utensili  
S15 camino E6 – aspirazione mole e saldatura  
S16 camino E1 – sabbiatura molatura  
S17 camino E17 – distaffatura e miscelazione, lato Est  
S18 camino E2 – distaffatura resin0  
S19 camino E18 – formatura anime, lato Est  
S20 camino E20 - generatore calore, lato Nord  
S21 abbattitore verniciatura  
S22 abbattitore verniciatura  
S23 abbattitore gomma volani  
S24 abbattitore macchine utensili  
S25 abbattitore E1  
S26 abbattitore distaffatura  
S27 scrubber formatura anime, lato Est  
S28 abbattitore forno rotativo, lato Est  
S29 parete E capannone fonderia, lato Est  
S30 parete O capannone fonderia, lato Est  
S31 parete capannone fonderia (distaffatura)  
S32 parete capannone verniciatura  
S33 movimentazione interna

**Sorgenti sonore nuove**

S34 camino E33  
S35 Abbattitore sbavatura  
S36 Camino E34

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i recettori sensibili individuati sono  
R1 edificio residenziale collocato a nord ovest dell’insediamento ad una distanza di circa 200 metri,  
R2 edificio residenziale posta a sud dell’insediamento a circa 150 metri,  
ed entrambi inclusi in classe IV “Aree di intensa attivita' umana”, con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA;
- in relazione alle caratteristiche emissive delle sorgenti sonore installate e relativi tempi di funzionamento, sarà assicurato il rispetto dei valori limiti di zona e del valore limite d'immissione differenziale diurno, misurabile all'intero dell'ambiente abitativo.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta CENTAURO spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 116292 del 24/07/2019;

Il Comune di Soliera, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 47247 del 25/03/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Soliera, via Carpi-Ravarino n. 87, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CENTAURO spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) come specificato dalla Ditta nella nota integrativa datata 03/07/2019 (acquisita agli atti con prot. 105388 del 04/07/2019) l'esercizio delle sorgenti sonore dovrà essere limitata al solo periodo diurno (06:00 -22:00);
- 2) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 3) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.  
*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**